

COMUNE DI CASTIADAS

Cap. 09040 - Provincia del Sud Sardegna

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 62

DEL: 19-07-2021

**OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI PIANO FABBISOGNO
PERSONALE TRIENNIO 2021/2023.**

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 12:30 e seguenti nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Geom. Murgioni Eugenio	Sindaco	P
Onano Giuseppe	Vice Sindaco	A
Magro Chantal Ingrid	Assessore	P
Atzori Andrea	Assessore	P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Francesca Camboni

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Precisato che gli Amministratori partecipano alla riunione dell'organo collegiale con le seguenti modalità:

- **Presenti presso la sede comunale: Murgioni Eugenio;**
- **Presenti in videoconferenza (via WhatsApp): Magro Chantal Ingrid, Atzori Andrea.**

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999;

ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2021 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15.06.2021 di modifiche e integrazioni del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 14.05.2021 di indirizzi per la concessione della mobilità in uscita della figura professionale "Istruttore Direttivo Assistente Sociale – cat. D";

CONSIDERATO che con il suddetto atto veniva dato atto che in caso di effettiva cessione del contratto di lavoro ad altra pubblica amministrazione occorrerà procedere alla relativa sostituzione previa adozione di atto deliberativo modificativo del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023, nonché tutti gli atti necessari all'individuazione di idonea figura professionale in sostituzione dell'unità lavorativa in uscita, al fine di garantire la copertura dell'organico senza soluzione di continuità e scongiurare lo stallo delle attività connesse al Servizio Sociale;

VISTE le note prot. n. 6165 del 06.07.2021 e n. 6423 del 12-07-2021 del Comune di Quartucciu con la quale si chiede la sottoscrizione della cessione di contratto del dipendente inquadrato nel profilo professionale "Istruttore Direttivo Assistente Sociale – cat. D" con decorrenza 30.07.2021 (ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Castiadas 29.07.2021);

VISTA la nota prot. n. 6196/2021 di richiesta di utilizzo graduatorie altri Enti trasmessa agli Enti del comparto Funzioni Locali della Sardegna con la quale si chiede la disponibilità delle stesse per l'utilizzo di graduatoria vigente per "Istruttore Direttivo Assistente Sociale – cat. D1";

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dal D.L. n. 80/2021 contenente "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (cd. "Decreto Reclutamento P.A.");

EVIDENZIATO che secondo il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza il turnover in atto può rappresentare una grande opportunità, se gestito consapevolmente, non solo per ringiovanire il volto della PA, ma anche per ridefinire le competenze (più profili tecnici e soft skills) e favorire l'ingresso di professioni del futuro (tra le altre, digitale e big data);

CONSIDERATA l'esigenza e l'urgenza di variare il Piano dei fabbisogni del personale 2021;

VISTE le attuali difficoltà di organizzazione dei concorsi in itinere che devono rispettare quanto prescritto dal nuovo Protocollo di sicurezza sui concorsi pubblici validato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 29/03/2021 e dalla normativa subentrata in materia di concorsi pubblici di cui al DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128);

RILEVATO che, pur rimanendo il concorso la modalità ordinaria per l'accesso al pubblico impiego, sono definiti altri percorsi di reclutamento volti a valorizzare nella selezione non soltanto le conoscenze, ma anche e soprattutto le competenze;

CONSIDERATO che le assunzioni previste con il suddetto atto risultano necessarie, in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica (di cui all'art. 97 della Costituzione), al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ferma restando, comunque, l'osservanza della disciplina in materia di assunzioni;

EVIDENZIATO che nell'immediato occorre provvedere ad "aumentare le capacità di risposta" della Pubblica amministrazione e ricostruire in tempi stretti una struttura di competenze tecniche;

RITENUTO pertanto che si rende necessario variare la suddetta programmazione per fronteggiare la sostituzione del personale cessato e in cessazione;

EVIDENZIATA la possibilità di utilizzare graduatorie vigenti di altri Enti come previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento uffici e servizi come modificato con delibera G.C. n. 65 del 06.07.2020;

RICHIAMATO il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.", pubblicato in GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e in particolare:

- L'art. 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" ai sensi del quale "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";

- l'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 il quale stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto

delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

- L'art. 6-ter "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale";
- L'art. 33 in materia di "Eccedenze di personale e mobilità collettiva";

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA, Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

CONSIDERATO che:

- le suddette linee di indirizzo sono volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- Le novità introdotte dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017 sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale;
- Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
 - alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 - strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica con quello relativo all'indicatore di spesa potenziale massima riferito a quello previsto dalla normativa vigente;

ACCERTATO che con il decreto 8/5/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativo alle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" è stato superato il concetto tradizionale di "dotazione organica": il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 562 (spesa riferita all'anno 2008) della L. n. 296/2006 rivisto alla luce dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 e D.M. 17.03.2020);

RILEVATO che nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, la vigente normativa consente di rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e coprire, in tale ambito, i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla stessa;

RICHIAMATO l'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, il quale dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, "propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4";

VISTI:

- il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.", pubblicato in GU n.100 del 30-4-2019, in particolare l'art. 33, c. 2,

rubricato "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria";

- il D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, recante le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

- la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno, N. 17102/110/1 del 08.06.2020, sulle assunzioni di personale da parte dei Comuni secondo le nuove regole;

CONSIDERATO che:

- con il nuovo decreto vengono superate le regole del turnover e vi è l'introduzione del legame tra la possibilità di effettuare assunzioni di personale ed il rispetto di uno specifico tetto nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;

- Il D.M. 17.03.2020 è operativo per i comuni dal 20 aprile 2020;

- Nei comuni in cui si registra un aumento del numero di dipendenti è possibile incrementare il fondo per la contrattazione decentrata in deroga al tetto al salario accessorio, utilizzando gli strumenti contrattuali;

ACCERTATO che il Comune di Castiadas rientra nei parametri di Ente virtuoso secondo quanto previsto dalla normativa di cui al Decreto crescita;

VERIFICATA la disciplina vincolistica in materia di spesa per il lavoro flessibile la quale prevede che per gli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, il limite di spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 (art. 9, comma 28, 7° e 8° periodo, D.L. n. 78/2010; Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2015); per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, tale limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 (art. 9, comma 28, ultimo periodo, D.L. n. 78/2010);

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;

VISTE le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 in materia di personale;

CONSIDERATO che occorre procedere alla variazione del Piano triennale del fabbisogno del personale, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente in funzione ai programmi e attività dello stesso ai fini della programmazione per il triennio 2021/2023;

VALUTATE le esigenze dell'Amministrazione e considerati i carichi di lavoro per ciascun servizio;

RITENUTO di confermare la programmazione delle assunzioni delle figure professionali previste nei precedenti documenti di programmazione, in particolare da ultimo la delibera G.C. n. 17/2021 e 52/2021, e di programmare nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato resesi necessarie per fronteggiare l'attuale situazione di emergenza;

RILEVATO che le stesse sono previste anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che all'interno del servizio Amministrativo – Affari Generali – si rende necessario prevedere una figura professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 - esperto giuridico da assumere a tempo pieno e indeterminato a valere sulla cessazione avvenuta nel corrente anno;

RITENUTO di prevedere per l'anno 2021 le seguenti assunzioni a tempo indeterminato ad integrazione di quelle già previste con delibera G.C. n. 17/2021, come integrata dalla delibera G.C. n. 52/2021, in base alle esigenze di servizio e utilizzare forme flessibili nelle more della copertura dei posti che nel frattempo risultano vacanti:

- n. 1 figura di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 – esperto giuridico;

- n. 1 figura di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1;

RILEVATA la peculiarità e complessità dell'Ente che richiede, soprattutto durante la stagione turistica, l'apporto costante di professionalità adeguate per fronteggiare le diverse esigenze che si presentano all'interno del territorio;

RITENUTO, per soddisfare le esigenze temporanee, di avvalersi degli istituti riconosciuti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale per l'utilizzo di graduatorie e di personale di altri Enti e per la somministrazione lavoro ai fini del reclutamento del personale necessario alle esigenze dell'Ente nonché di prevedere selezioni semplificate per titoli anche in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria che impone particolari modalità per lo svolgimento di procedure selettive;

VERIFICATO il rispetto del limite imposto per il lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010 che è quantificato in riferimento all'anno 2009 in complessivi €. 128.006.37;

TENUTO CONTO della capacità di spesa destinata alle assunzioni di personale secondo i parametri individuati dal D.M. 17.03.2020 e del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio come asseverato dall'organo di revisione;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento viene trasmesso alle organizzazioni sindacali per l'informazione di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL del 21.05.2018;

RITENUTO per quanto sopra riportato di integrare il nuovo Piano triennale dei fabbisogni per il periodo 2021/2023 tenendo conto delle esigenze sopra descritte;

RILEVATO che ai fini del calcolo della capacità assunzionale occorre considerare l'ultimo rendiconto della gestione approvato riferito al primo rendiconto utile;

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2021, L. n. 178/2020;

VISTI:

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Regolamento uffici e servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, con il quale viene asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero per l'esercizio finanziario 2021 e seguenti, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente alla luce delle nuove esigenze che comportano una variazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023;

2. DI modificare e integrare il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023, di cui alla delibera G.C. n.17/2021 e 52/2021, tenuto conto dei nuovi fabbisogni di personale necessario per fronteggiare le esigenze dell'Ente, come di seguito indicato:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021:

- n. 1 figura di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 – esperto giuridico (tramite utilizzo di graduatorie vigenti o concorso pubblico);
- n. 1 figura di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1 (tramite utilizzo di graduatorie vigenti o concorso pubblico);

3. DI utilizzare gli istituti previsti dal vigente ordinamento per l'assunzione a tempo determinato, per n. 6 mesi eventualmente prorogabili, delle suddette figure nelle more della copertura dei posti, tenuto conto anche di quanto già previsto nei precedenti atti di programmazione dei fabbisogni del personale;
4. DI autorizzare il Responsabile del servizio Amministrativo alla cessione del contratto per mobilità verso altro Ente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, della figura di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1;
5. DI dare atto che sulla base di quanto stabilito dal D.M. 17.03.2020:
 - L'Ente rientra all'interno del valore soglia di cui all'art. 4 per i Comuni relativi alla fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti;
 - La spesa di personale desunta dal rendiconto 2018, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 17.03.2020 è pari a €. 576.196,94;
 - Il calcolo della capacità assunzionale derivante dalla quantificazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad €. 167.097,11;
 - Sulla base dei conteggi effettuati applicando le nuove regole di cui al decreto Ministeriale e circolare illustrativa, il Comune di Castiadas rientra nella categoria di Ente virtuoso (con un rapporto spesa personale/entrate correnti pari al 15,44%);
 - La maggiore spesa programmata per le assunzioni rientranti nel presente Piano triennale del fabbisogno del personale derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 17.03.2020;
 - Il presente piano triennale dei fabbisogni di personale è adottato nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio come asseverato dall'organo di revisione;
6. DI avvalersi della possibilità prevista dall'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019 e, pertanto, le procedure concorsuali delle figure professionali previste da assumere a tempo indeterminato sono avviate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 per le finalità previste dalla predetta normativa;
7. DI stabilire che nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nell'anno 2021 sono comunque consentite le sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno;
8. DI pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. DI trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alle OO.SS. firmatarie del CCNL 21.05.2018 e alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
10. DI dare atto che il presente atto di programmazione confluisce all'interno del DUP per il triennio 2021/2023 per farne parte integrante e sostanziale ai sensi del punto 8.4 e seguenti del principio contabile concernente la programmazione di bilancio All. 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
11. Di dichiarare la presente, con successiva e separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Francesca Camboni

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Fabrizio Agus

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Geom. Eugenio Murgioni

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Francesca Camboni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 26-07-2021

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Francesca Camboni

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 19-07-2021 COMUNE DI CASTIADAS

Copia conforme ad uso amministrativo,